

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

**(PINTO)**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**(NAPOLITANO)**

**col Ministro della difesa**

**(ANDREATTA)**

**col Ministro dei trasporti e della navigazione**

**(BURLANDO)**

**col Ministro delle finanze**

**(VISCO)**

**col Ministro di grazia e giustizia**

**(FLICK)**

**e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

**(BASSANINI)**

*(V. Stampato Camera n. 2071)*

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della  
Camera dei deputati l'11 giugno 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 giugno 1998*

**Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina  
della pesca marittima**

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca*). - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e assicurare il disciplinato esercizio della pesca professionale e sportiva, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, dai decreti e dagli ordini legittimamente emanati dalla competente autorità amministrativa e detenere, trasportare, commerciare il prodotto di tale pesca, nonchè pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascun organismo vivente o specie, da regolamenti, decreti e ordini legittimamente emanati dalla predetta autorità amministrativa, nonchè navigare in fasce orarie vietate dai regolamenti e dai decreti, salvo apposita autorizzazione dell'autorità marittima;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non conformi a norme regolamentari o utilizzati in modo difforme da quanto previsto dai regolamenti; tenere a bordo attrezzi vietati o non espressamente consentiti; collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità dalla necessaria autorizzazione, nonchè detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare, commerciare e somministrare in pubblici esercizi specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita; pescare il novellame di qualsiasi specie vivente marina se non espressamente autorizzati; dete-

nera, trasportare, commerciare e somministrare in pubblici esercizi, al di fuori dei periodi di pesca consentiti dalla legge, il novellame di qualsiasi specie vivente marina allo stato fresco a fini di consumo umano;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonchè raccogliere, trasportare e commerciare pesci e altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre o asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto sia commesso con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca in violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonchè sottrarre o asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e agli impianti di acquacoltura e maricoltura e, comunque, detenere, trasportare e commerciare detti organismi senza il consenso dell'avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. I divieti di cui al comma 1 non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate».

## Art. 2.

1. L'articolo 20 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Organi di polizia*). - 1. Il Ministero per le politiche agricole, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, coordina, sulla base di

indirizzi concertati con le regioni, l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca, ivi compresi gli agenti giurati per la vigilanza.

2. Restano ferme le attribuzioni e le competenze conferite dalla legislazione vigente alle navi da guerra nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale».

### Art. 3.

1. L'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Soggetti incaricati della vigilanza*). - 1. Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la vigilanza sulla pesca e sul commercio dei prodotti della pesca e l'accertamento delle infrazioni alle leggi e ai regolamenti relativi sono affidati, secondo le rispettive competenze, sotto la direzione del capo del compartimento marittimo, al personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, al personale civile dell'Amministrazione centrale del Ministero per le politiche agricole, al personale civile che presta servizio presso le capitanerie di porto, alle guardie di finanza, ai carabinieri, al personale della Polizia di Stato, agli agenti giurati di cui all'articolo 22 e al personale del Corpo forestale dello Stato.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta, qualora già ad essi non compete, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

3. Ai fini di cui al comma 2, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è altresì riconosciuta ai comandanti delle navi da guerra della Marina militare impiegate in operazioni di vigilanza sulla pesca al di fuori delle acque territoriali, e quella di agente di polizia giudiziaria al personale militare imbarcato sulle medesime unità che

intervenga a seguito delle disposizioni impartite dal comandante della nave».

#### Art. 4.

1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (*Nomina di agenti giurati per la vigilanza*). - 1. Le amministrazioni regionali e provinciali e le amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini e fluviali possono nominare agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio.

2. Gli agenti di cui al comma 1 devono frequentare un corso svolto secondo i programmi stabiliti dal Ministero per le politiche agricole.

3. Gli agenti svolgono la loro attività di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente dal quale dipendono, limitatamente alla terraferma. Tale limite non si applica alle regioni a statuto speciale e alle amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini.

4. Gli agenti devono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo».

#### Art. 5.

1. L'articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Pene per le contravvenzioni*). - 1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera c), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere *d*) ed *f*), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *e*), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni».

#### Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:

«1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta:

*a*) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15;

*b*) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

*c*) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

*d*) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra median-

te l'uso di navi o galleggianti diversi da quelli con i quali fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in eguale misura ad entrambi;

e) in caso di recidiva, la chiusura dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, aumentabile fino a venti giorni in caso di recidiva reiterata».

#### Art. 7.

1. L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Sanzioni amministrative accessorie*). - 1. Alle violazioni delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

d) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di violazione ripetuta. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali è stata commessa la violazione. Qualora la successiva violazione sia commessa mediante l'uso di navi o galleggianti diversi da quelli con i quali fu commessa la precedente violazione, la sospensione si applica in eguale misura ad entrambi;

e) in caso di violazione ripetuta, la chiusura dell'esercizio commerciale da cinque a quindici giorni, disposta dalla competente autorità amministrativa;

f) in caso di prima violazione accertata delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera b), da parte di navi autorizzate all'uso della rete da posta derivante, la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese; in caso di seconda violazione, la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a tre mesi; in caso di terza violazione, la cancellazione definitiva sulla licenza di pesca dell'autorizzazione all'uso delle reti da posta derivante».

#### Art. 8.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero per le politiche agricole alla FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino e al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per il 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 6.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 9.

1. Il Governo, in sede di modificazione ed integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modi-



ficazioni, prevede che il Ministro per le politiche agricole ha la facoltà di autorizzare:

a) sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, l'uso di attrezzi tradizionali che consentano di pescare individui allo stadio adulto di rossetto;

b) la pesca professionale del novellame di sarda (bianchetto) e di anguilla (ceca) per un periodo di sessanta giorni continuativi ogni anno, consentendo il recupero delle giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse, certificate dall'autorità marittima competente, nonchè l'uso degli attrezzi e dei mezzi tradizionali per tale tipo di pesca.

#### Art. 10.

1. Alle navi in possesso della sola licenza di pesca di V categoria poste a servizio di impianti di molluschicoltura e che operano in lagune, sacche ed acque interne non si applicano le disposizioni del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata), approvato con decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, ad eccezione degli articoli 14 e 16. Alle navi di stazza superiore a 3 tonnellate si applica anche l'articolo 8 del medesimo regolamento.

2. Per ottenere la licenza e l'imbarco sulle navi di cui al comma 1 il richiedente è esentato dall'obbligo di effettuare i sei mesi propedeutici di navigazione e dal conseguimento del titolo di motorista. Per la conduzione di motori di potenza superiore a 18,38 KW è richiesta la patente prevista dalla normativa vigente in materia di diporto.

3. Le navi di cui al presente articolo non possono esercitare alcun tipo di pesca professionale come definita dall'articolo 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dall'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219, fatta eccezione per la pesca del novellame da ripopolamento in periodi e luoghi autorizzati dall'Amministrazione.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



